Messaggio

numero	data	Dipartimento
6832	9 luglio 2013	FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 17 giugno 2013 presentata da Carlo Lepori e cofirmatari "Lottare contro il lavoro nero nelle economie domestiche: un sistema "chèque-emploi" anche in Ticino"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente rapporto sottoponiamo all'esame del Gran Consiglio la presa di posizione del Consiglio di Stato sulla mozione del 17 giugno 2013 presentata da Carlo Lepori e cofirmatari: "Lottare contro il lavoro nero nelle economie domestiche: un sistema "chèque-emploi" anche in Ticino".

I. PREMESSA

La mozione in oggetto riguarda un tema di attualità, già trattato in altri atti parlamentari ai quali è stata data risposta anche recentemente. Come già osservato, il lavoro nero non è un fenomeno nuovo e tanto meno d'importazione: anche da noi è purtroppo sempre esistito. Con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea vi è però il rischio che possa accentuarsi. Per questa ragione, a fianco delle misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone, la Confederazione si è dotata di una nuova legge entrata in vigore il 1. gennaio 2008, che da un lato cerca di favorire l'emersione dell'economia sommersa, e dall'altro inasprisce i controlli e le sanzioni. Il tutto migliorando e coordinando in modo più efficace il flusso delle informazioni fra i diversi servizi dell'amministrazione coinvolti.

La Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) e la sua Ordinanza introducono infatti una serie di miglioramenti che permettono di lottare in maniera efficace contro il lavoro nero. In particolare la LLN prevede delle agevolazioni amministrative per il datore di lavoro nel quadro delle assicurazioni sociali e dell'imposta alla fonte grazie all'introduzione di una procedura di conteggio semplificata per le attività dipendenti di portata limitata, ad esempio nelle economie domestiche o per attività temporanee.
La procedura di conteggio semplificata per i contributi delle assicurazioni sociali e l'imposta alla fonte è a disposizione dei datori di lavoro che devono conteggiare salari modesti. La scelta della procedura di conteggio semplificata è volontaria. Quindi, in linea di principio, i salari modesti possono essere conteggiati anche con la procedura ordinaria.

Le condizioni per l'applicabilità della procedura di conteggio semplificata sono le seguenti:

1. il singolo salario per lavoratore dipendente ammonta a un massimo di 21’060 franchi annui (se il lavoratore dipendente è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione.);
2. la somma salariale globale dell'azienda ammonta al massimo a 56’160 franchi annui;
3. i salari di tutto il personale sono conteggiati con la procedura di conteggio semplificata;
4. il lavoratore dipendente non è un frontaliere proveniente dal Principato del Liechtenstein (sulla base dell'Accordo di doppia imposizione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein la procedura di conteggio semplificata non è applicabile);
5. non sussiste alcun rapporto di lavoro tra un datore di lavoro con sede a Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Giura, Neuchâtel, Soletta, Vaud o Vallese e un lavoratore frontaliere residente in Francia e il cui luogo di lavoro ha sede in uno dei Cantoni menzionati (sulla base dell'Accordo di doppia imposizione tra la Svizzera e la Francia la procedura di conteggio semplificata non è applicabile);

Rispetto alla procedura ordinaria, la procedura di conteggio semplificata ha i seguenti vantaggi:

1. il versamento dei contributi alle assicurazioni sociali è effettuato una sola volta all'anno mentre con la procedura di conteggio ordinaria, a seconda dell'ammontare dei salari, i versamenti di contributi di acconto devono essere effettuati mensilmente o trimestralmente;
2. il reddito del lavoratore dipendente è imposto contemporaneamente al conteggio dei contributi delle assicurazioni sociali;
3. il datore di lavoro non deve rilasciare alcun certificato di salario al lavoratore dipendente;
4. di regola - nella maggior parte dei Cantoni, ma non in Ticino - l'aliquota d'imposta è più favorevole. Rispetto all'imposizione ordinaria, il lavoratore dipendente beneficia di una “vantaggiosa” aliquota d'imposta unica del 5%. Questa aliquota include sia l'imposta federale diretta che l'imposta cantonale. Dato che tale reddito non è computabile con l'imposizione ordinaria, non è soggetto alla progressione.
   A partire dal 1° gennaio 2014, in Ticino l’aliquota per i redditi accessori dichiarati con la procedura ordinaria passerà al 10% (come nella maggior parte degli altri Cantoni), ciò che renderà automaticamente più attrattiva la procedura semplificata anche in Ticino;
5. il datore di lavoro detrae l'imposta dal salario del dipendente. L'imposta alla fonte è applicabile sia ai lavoratori dipendenti svizzeri sia a quelli stranieri.

L'annuncio per la procedura di conteggio semplificata è effettuato presso la cassa di compensazione competente. La cassa di compensazione professionale è competente per la riscossione dei contributi se il datore di lavoro fa parte di un'associazione fondatrice. Se il datore di lavoro non fa parte di un'associazione fondatrice è competente la cassa di compensazione del Cantone nel quale esso ha la sua sede o il suo domicilio.

L'annuncio per la procedura di conteggio semplificata comprende l'annuncio all'AVS/AI/IPG e AD nonché alla cassa di compensazione per assegni familiari e l'assoggettamento all'imposta alla fonte.

Le casse di compensazione dei Cantoni AG, AR, BE, BL, GL, GR, LU, OW, SH, SO, SZ, SG, TG e ZH dispongono ciascuna di un modulo proprio che può essere scaricato dalle loro rispettive pagine web. Per gli annunci negli altri Cantoni il modulo è disponibile a pagina 5 dell'opuscolo AVS 2.0.

Durante l'anno il datore di lavoro deve detrarre dal salario del lavoratore dipendente i contributi per i quali è soggetto all'obbligo al pagamento (di regola, AVS/AI/IPG e AD nonché, per i lavori di una durata superiore alle otto ore settimanali, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali). Informazioni sull'ammontare delle aliquote contributive sono disponibili nella rubrica “Obblighi per i datori di lavoro - Diritto delle assicurazioni sociali”. Inoltre, il datore di lavoro deve dedurre dal salario del lavoratore dipendente l'importo equivalente al 5% del salario per l'imposta alla fonte.

Entro il 30 gennaio dell'anno successivo al periodo di conteggio (anno di contribuzione) il datore di lavoro deve inviare alla cassa di compensazione il conteggio dei contributi delle assicurazioni sociali e dell'imposta alla fonte. Sulla base di tale conteggio la cassa di compensazione fattura l'ammontare dei contributi alle assicurazioni sociali e dell'imposta alla fonte. Dopo il pagamento della fattura la cassa di compensazione rilascia al datore di lavoro un attestato di pagamento dell'imposta che esso consegnerà al lavoratore dipendente. Il lavoratore dipendente deve indicare, a titolo informativo, il suo reddito nella dichiarazione d'imposta per evitare che tale reddito sia tassato una seconda volta.

Nella procedura di conteggio semplificata non sono compresi i premi dell'assicurazione contro gli infortuni, che devono essere versati direttamente all'assicuratore infortuni.

Altre indicazioni, in merito alla procedura di conteggio semplificata, riguardanti in particolare informazioni sul diritto del contratto di lavoro, il procedimento da seguire per effettuare l’annuncio del rapporto di lavoro e il conteggio del salario in modo corretto, il preventivo e il conteggio dei salari sono disponibili sul sito della SECO al seguente link: http://www.seco.admin.ch/keine-schwarzarbeit/04306/index.html?lang=it .

Nonostante le numerose informazioni disponibili in merito alla procedura di conteggio semplificata, quest’ultima - come sottolineato anche dai mozionanti - risulta ancora essere piuttosto complessa per chi non ha esperienza di queste pratiche. Presumibilmente, quindi, in una buona parte dei casi di lavoro nero nelle economie domestiche la vera causa è riconducibile alla difficoltà a evadere le pratiche amministrative.

II. OGGETTO DELLA MOZIONE

I mozionanti chiedono quindi al Consiglio di Stato di introdurre un sistema tipo “chèque-emploi”, in vigore nei Cantoni romandi, affidandolo a un’organizzazione senza scopo di lucro. Il sistema è aperto alle economie domestiche che impiegano personale per lavori di prossimità (collaboratrici domestiche, babysitter, badanti, giardinieri, docenti per lezioni private, ecc.).
La proposta dei mozionanti sfonda porte aperte. Infatti, il Cantone ha già da tempo riconosciuto l’utilità di questo servizio, decidendo nel 2010 di sostenere il progetto legato a un’iniziativa privata che si era proposta di creare una struttura simile a quella esistente nei Cantoni romandi. In particolare, il Cantone aveva concesso un contributo finanziario (5'000 franchi) per l’avvio dell’attività e aveva fornito il proprio supporto tecnico. Il servizio è quello della società semplice PrAmAsSa di Tesserete (http://pramassa.ch/), il cui funzionamento è assolutamente identico a quello del sistema “chèque-emploi” esistente nei Cantoni

romandi. Purtroppo, inizialmente questa struttura ha faticato a farsi conoscere, sia per i mezzi finanziari limitati che non hanno permesso di promuovere la necessaria campagna pubblicitaria, sia per lo scarso interesse dimostrato dalla popolazione ticinese, malgrado la massiccia campagna di sensibilizzazione sul lavoro nero svolta dalla SECO anche in Ticino.
Oggi, tuttavia, sembrerebbe esservi una maggiore sensibilità su questo tema, motivo per cui l'offerta di PrAmAsSa, se adeguatamente promossa, potrebbe certamente diventare più attrattiva e contribuire a far emergere prestazioni non dichiarate tramite un maggior utilizzo della procedura di conteggio semplificata.

III. CONCLUSIONI

In base alle considerazioni sopra esposte, il Consiglio di Stato ritiene la mozione in oggetto di fatto evasa, quindi accolta, ritenuto che esiste già una struttura operativa in Ticino sul modello "chèque-emploi" - che è stata sostenuta dal Cantone - per dare supporto nel disbrigo delle pratiche amministrative. Il Cantone potrà semmai valutare in che modo contribuire a meglio diffondere l'informazione sull'attività di questo servizio.

Vogliate accogliere, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli
Il Cancelliere, G. Gianella

Annessa: Mozione 17 giugno 2013

MOZIONE

Lottare contro il lavoro nero nelle economie domestiche: un sistema *«chèque-emploi»* anche in Ticino

del 17 giugno 2013

Il problema del lavoro nero, specialmente nel settore del lavoro di prossimità nelle economie domestiche (collaboratrici domestiche, *babysitter*, badanti, giardinieri, docenti per lezioni private, ecc.), è noto.

Nella sua risposta all'interrogazione n. 81.13 del 17 aprile 2013 di Saverio Lurati, Nenad Stojanović e confirmatari «Combattere il lavoro nero nelle economie domestiche», che riprendeva l'interrogazione n. 290.08 del 29 dicembre 2008 di Raoul Ghisletta e Carlo Lepori «Lavoro nero nelle economie domestiche e fallimento dell'introduzione della procedura di conteggio semplificata in Ticino», il Consiglio di Stato conferma come la situazione del lavoro nero nelle economie domestiche sfugga a ogni possibilità di controllo e come sia quindi difficile fornire dati certi.

Per quanto riguarda la procedura di conteggio semplificata per la dichiarazione del personale impiegato nelle economie domestiche, si risponde che, dalla sua introduzione (nel periodo 1° gennaio 2008 - 16 maggio 2013), questa procedura è stata utilizzata solo da 942 economie domestiche datrici di lavoro (circa il 16%) su di un totale di 5'888. Non sono calcolate evidentemente tutte le situazioni di lavoro nero.

In effetti sia la procedura «normale» (calcolo dello stipendio con i supplementi per la 13ª e per le vacanze, con le detrazioni e gli oneri sociali per AVS, AD, AI assegni familiari, ecc. ed eventualmente anche per l'imposta alla fonte), sia la cosiddetta «procedura di conteggio semplificata» (opzione poco compresa e sembra poco efficace) risultano piuttosto complesse per chi non ha esperienza di queste cose. Si può ragionevolmente presumere che, nella maggioranza dei casi di lavoro nero, la vera causa di questa situazione sia la difficoltà di adempiere alle richieste legali.

Se per le economie domestiche datrici di lavoro l'assunzione in nero rappresenta un risparmio finanziario relativo agli oneri sociali (di fronte a un rischio minimo di essere colte in fallo), per i lavoratori e le lavoratrici si tratta di una grave perdita a livello assicurativo e previdenziale.

Per ovviare a questi problemi, nei cantoni romandi è stato introdotto un sistema detto *«chèque emploi»,* che gode di un notevole successo (*http://www.cheques-emploi.ch*).

L'economia domestica datrice di lavoro paga il netto al/la collaboratore/trice e trasmette la ricevuta all'organizzazione che si occupa di calcolare gli importi sociali, assicurativi ecc. dovuti e di poi fatturarli all'economia domestica. L'organizzazione si finanzia con una tassa iniziale e una tasse del 5% degli importi fatturati.

La possibilità di far capo ad agenzie di lavoro interinale, che si incaricano di tutti gli oneri amministrativi, mettendo a disposizione il personale richiesto, non può essere considerata una alternativa generalizzabile. Da una parte la loro offerta al momento è ben lungi dal soddisfare l'evoluzione della richiesta; dall'altro viene a mancare proprio il rapporto di fiducia di carattere personale, molto importante nel caso del lavoro di prossimità nelle economie domestiche.

Non da ultimo, l'organizzazione che gestisce il servizio potrà controllare che sia garantito lo stipendio previsto dal contratto normale. L'organizzazione non è però né un'agenzia di collocamento né un'autorità di controllo del lavoro o degli stranieri.

Richiamato quanto sopra, ai sensi dell'art. 101 LGC/CdS, con la presente mozione si propone quanto segue:

- Il Cantone introduce un sistema del tipo *«chèque emploi»,* in vigore nei cantoni romandi, affidandolo a un'organizzazione senza scopo di lucro.

  Il sistema è aperto alle economie domestiche che impiegano personale per lavori di prossimità (collaboratrici domestiche, *babysitter*, badanti, giardinieri, docenti per lezioni private, ecc.).

Carlo Lepori
Delcò Petralli - Garobbio - Kandemir Bordoli
Quadranti - Stojanovic